

Spett.

PREFETTO DI MILANO
protocollo.prefmi@pec.interno.it

PREFETTO DI BRESCIA
protocollo.prefbs@pec.interno.it

PREFETTO DI BERGAMO
protocollo.prefbg@pec.interno.it

PREFETTO DI LECCO
prefettura.preflc@pec.interno.it

PREFETTO DI VARESE
prefettura.prefva@pec.interno.it

ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Le scriventi organizzazioni – che operano nel campo della tutela dei migranti - intendono con la presente sottoporre alla Vostra attenzione le ordinanze contingibili e urgenti, tutte di identico tenore, che sono state adottate da numerosi sindaci delle provincia di Vostra rispettiva competenza, tutte aventi ad oggetto “*contratti tra privati e Prefettura ovvero altro organo dello Stato italiano a ciò deputato in relazione all'emergenza richiedenti lo status di profugo secondo le normative internazionali ed europee*”.

Per quanto a nostra conoscenza si segnalano, in particolare:

PER LA PROVINCIA DI MILANO

Opera – ordinanza 111 del 7.9.17

PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

Capriano del Colle – ordinanza n. 18 del 10.8.17

Castelcovati – ordinanza n. 40 del 29.8.17

Marone – ordinanza n 23 del 29.8.17

PER LA PROVINCIA DI BERGAMO

Azzano S. Paolo – ordinanza n.38 del 8.8.17

Capizzone - ordinanza n. 16 del 7.8.17

Covo – ordinanza n., 4 del 5.8.17

Palazzo – ordinanza n. 32 del 5.8.17

Palosco – ordinanza n. 198 del 12.8.17

Pontida - ordinanza n. 44 del 11.8.17

Spirano – ordinanza n. 31 del 7.8.17

Telgate – ordinanza n. 37 del 9.8.17

Torre Boldone – ordinanza n. 18 dell'8.8.17

PER LA PROVINCIA DI VARESE

Gallarate - ordinanza n. 6 del 18.8.17

Morazzone – ordinanza n. 26 del 4.8.17

PER LA PROVINCIA DI LECCO

Oggiono - ordinanza n. 139 del 10.8.17

Alleghiamo a titolo esemplificativo le ordinanze dei comuni di Opera, Capriano del Colle e Telgate, ribadendo che il testo è identico per tutte le altre.

Ad avviso delle scriventi tali ordinanze sono contrarie alla legge, quantomeno per i seguenti motivi:

- a) Si è fatto abuso del potere di ordinanza ex art. 54, comma 4, Dlgs 267/00: mettere a disposizione abitazioni per l'accoglienza di richiedenti la protezione internazionale su mandato della Prefettura non costituisce infatti pericolo per *“la incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*, ma anzi gesto di civile solidarietà, in adesione alla richiesta di un organo dello Stato. Tanto più che pochissimi dei comuni sopra indicati hanno strutture di accoglienza nel proprio territorio, onde la (presunta e inesistente) minaccia è comunque priva di quegli elementi di concretezza che costituiscono il presupposto del potere di ordinanza e che devono essere supportati dalla necessaria verifica istruttoria.
- b) Le ordinanze pongono a carico dei privati oneri procedurali privi di una specifica finalità (il Comune non ha alcun potere di interdire o limitare l'attività contrattuale di cui si tratta) non previsti per alcuna analoga situazione e consistenti nella raccolta di informazioni che sono tutte già in possesso della PA. Conseguentemente, se davvero necessarie, dovrebbero essere raccolte presso la PA di competenza, nell'ambito dei doveri di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche ex art. 97 Cost.: solo a titolo esemplificativo si segnala che l'esistenza del contratto di cessione (vendita, affitto ecc.) risulta dalla sua registrazione; che numero e identità dei soggetti presenti nella struttura risultano già dalla comunicazione alla Questura ex art. 7 d.lgs. 286/98 e dalla iscrizione nell'anagrafe comunale prevista dall'art. 5 bis del d.lgs. 142/2015; che la certificazione di idoneità degli impianti è richiesta per la partecipazione ai bandi e dunque depositata presso la Prefettura.
- c) Le ordinanze, nella parte in cui pretendono di ottenere dai privati che operano su Vostro mandato, persino informazioni sulle condizioni di salute (richieste oltretutto con formula generica che impedisce di identificare compiutamente la fattispecie sanzionata) violano il diritto alla riservatezza degli ospiti e persino il dovere degli ospitanti, che ovviamente non hanno alcun diritto di divulgare a chicchessia, in assenza di concreti motivi di tutela della salute pubblica, le condizioni sanitarie delle persone ad essi affidate.

Appare dunque evidente - come peraltro risulta anche dalla uniformità delle ordinanze e dall'ampio risalto mediatico che è stato dato all'iniziativa dal partito di maggioranza nei predetti Comuni - che dette ordinanze rispondono alla esclusiva finalità di scoraggiare i privati dalla adesione ai diversi piani di accoglienza via via predisposti dalle Prefetture, cioè nell'ambito di una azione di contrasto alle politiche governative in materia, che non può sicuramente avvalersi del potere amministrativo per piegarlo a finalità ad esso esterne.

Vi invitiamo pertanto ad adottare ogni opportuno provvedimento affinché venga ripristinata la legalità mediante l'annullamento o la revoca delle ordinanze in questione e l'annullamento delle sanzioni eventualmente adottate in esecuzione delle stesse.

Distinti saluti

ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione)
Per il servizio antidiscriminazione – Viola Rimondini



NAGA (Associazione volontaria di assistenza socio sanitaria e dei diritti dei cittadini stranieri rom e sinti Onlus)

Fto il presidente avv. Pietro Massarotto

APN (Avvocati per niente Onlus)

Fto il presidente avv. Marina Ingrassi

ANOLF – CISL MILANO

Fto il presidente Maurizio Bove

CGIL LOMBARDIA

Fto Daniele Gazzoli

CGIL MILANO

Fto Corrado Mandreoli

CGIL BRESCIA

Fto Segretario Generale Damiano Galletti

CGIL BERGAMO

Fto Orazio Amboni

CISL BERGAMO

Fto Gabriella Tancredi

CGIL VARESE

Fto Segretario Generale Umberto Colombo

CGIL LECCO

Fto Segretario Generale Wolfgang Pirelli

CGIL - VALLECAMONICA-SEBINO

Fto Segretario Generale Gabriele Calzaferri

Per ogni eventuale comunicazione si prega di fare riferimento a ASGI - Viola Rimondini -
02.89078611

Allegati: ordinanza Opera, Telgate, Capriano del Colle